



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL
18 LUGLIO 2013
(19 luglio in seconda convocazione)

DI
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Società quotata

Modifiche degli artt. 9, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 26 e 27 dello
Statuto Sociale

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA

MODIFICHE DEGLI ARTT. 9, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 26 e 27 DELLO STATUTO SOCIALE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

redatta ai sensi dell'art. 125 *ter* del D.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e dell'art. 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato¹

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea per deliberare sul seguente argomento posto al punto n.1 dell'ordine del giorno dell'assemblea in sede straordinaria:

Modifiche degli articoli 9, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 26 e 27 dello statuto sociale.

..°°.. ..°°.. ..°°..

Premessa

Il progetto portato all'attenzione dell'Assemblea contempla proposte di modifiche statutarie di portata diversa.

La prima modifica che si sottopone alla deliberazione dell'Assemblea riguarda l'eliminazione del limite massimo al possesso azionario pari al 4% per i soci diversi dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena previsto dal vigente art. 9 dello statuto sociale. La modifica proposta, che verrà esaminata più in dettaglio nel prosieguo, risponde, principalmente, alla richiesta formulata dalla Banca d'Italia di rimuovere tale limite che potrebbe ostacolare la realizzazione dell'operazione di aumento di capitale deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 9 ottobre 2012 e realizzabile, in ragione dell'esclusione del diritto di opzione, con il potenziale ingresso di investitori terzi interessati. Ciò risulta anche applicabile ad ogni altra operazione di rafforzamento patrimoniale che potrebbe prospettarsi nel prossimo futuro.

Inoltre, si propone di adeguare le norme statutarie sulla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale a quanto previsto dalla disciplina vigente per le società con azioni quotate delle c.d. "quote di genere" introdotta dalla Legge 12 luglio

¹ N.B. Testo da considerarsi provvisorio, soggetto a variazioni dopo l'interlocuzione con la Banca d'Italia.

2011 n. 120 che ha novellato gli articoli 147-ter e 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato (il “Testo Unico della Finanza”).

A ragioni di adeguamento normativo rispondono anche le modifiche proposte volte ad allineare la norma statutaria dell’articolo 21 alle previsioni dell’art. 2391 del Codice Civile e dell’art. 150 del Testo Unico della Finanza in materia di obblighi informativi degli amministratori portatori di interessi per conto proprio o di terzi e la norma dell’articolo 17, comma 4, lett. b), alla nuova denominazione del Comitato in materia di sistema di controllo interno di gestione di rischi contenuta nel vigente Codice di autodisciplina delle società quotate.

Altri interventi di modifica proposti, al fine di elevare il modello di *governance* assicurando la massima efficacia dell’attività svolta dall’amministratore nell’arco temporale del suo mandato, introducono nell’art. 15 il limite massimo di due mandati consecutivi, successivi al primo, per i consiglieri di amministrazione (ad eccezione dell’Amministratore Delegato uscente come previsto dal nuovo comma 3 dell’art. 22) ed il limite massimo, al momento della nomina, di età di: 75 anni per ricoprire la carica di amministratore, 70 anni per la carica di presidente e 67 anni per la carica di amministratore delegato .

Viene altresì proposto, per ragioni di efficacia ed efficienza sul piano operativo ed organizzativo, di modificare l’articolo 17, comma 2, lettera h) diminuendo da due ad uno il numero minimo dei Vice Direttori Generali della Banca e l’articolo 16 riducendo da 48 ore a 24 ore il tempo minimo di preavviso richiesto, nei casi di urgenza, o di necessità per l’integrazione delle materie da trattare nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione garantendo comunque all’organo gestorio un congruo periodo di tempo per la completa valutazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno

Infine, con la modifica proposta dell’articolo 27 si è inteso prevedere espressamente la possibilità di riconoscere una specifica remunerazione per gli amministratori che fanno parte dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione, oltre ad introdurre specificamente la proposta del Comitato Remunerazione nell’iter deliberativo che porta a stabilire le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche, in coerenza con il ruolo di tale Comitato.

Di seguito vengono illustrate, partitamente per ciascun articolo oggetto di intervento, le modifiche statutarie sottoposte alla deliberazione dell’Assemblea.

..°°.. ..°°.. ..°°..

Illustrazione delle modifiche statutarie proposte

1§. Articolo 9

L’art. 9 prevede che nessun socio, ad esclusione della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, possa detenere azioni della banca in misura superiore al 4% del capitale sociale.

Stabilisce, inoltre, le modalità di computo delle azioni detenute ai fini del suddetto limite di possesso, nonché dell'esercizio del diritto di voto per la quota detenuta in eccedenza e del calcolo del quorum costitutivo dell'assemblea.

La modifica proposta consegue, tra l'altro, alla richiesta della Banca d'Italia formulata con lettera dell'8 ottobre 2012 prot. n. 0838826/12 con la quale veniva comunicato il provvedimento di accertamento ex articolo 56 e 61 del Decreto Legislativo n.385/1993 riguardante la modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale relativa alla delega all'aumento di capitale, anche attraverso l'emissione di obbligazioni convertibili, come poi deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci nella seduta del 9 ottobre 2012.

La citata richiesta della Banca d'Italia è di provvedere quanto prima alla modifica dell'art. 9 dello statuto sociale, al fine di rimuovere il limite al possesso azionario pari al 4% per i soci diversi dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, tenuto conto che la permanenza di tale limite potrebbe costituire ostacolo alla tempestiva realizzazione della predetta operazione di aumento di capitale deliberata dall'Assemblea Straordinaria del 9 ottobre 2012, che, anche alla luce dell'esclusione del diritto di opzione, vedrebbe il potenziale ingresso nel capitale della Banca di investitori terzi interessati.

Inoltre, in data 13 giugno 2013 è pervenuta una comunicazione indirizzata alla Banca, e per conoscenza alla Banca d'Italia, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "MEF"). In tale comunicazione il MEF - con riguardo alla sottoposizione del Piano di Ristrutturazione da parte della Banca alla Commissione Europea in relazione all'intervento finanziario pubblico previsto dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 e convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 - si riferisce al documento che la Repubblica Italiana dovrà sottoscrivere, essendo tenuta ad assicurare il rispetto degli impegni richiesti per la Banca dalla Commissione Europea e contenuti in tale documento. Tra tali impegni il MEF richiama quello di assicurare la convocazione dell'assemblea straordinaria della Banca nel corso del prossimo mese di luglio per rimuovere il limite di possesso azionario del 4% previsto dall'art. 9 dello Statuto sociale. Il MEF, nella citata comunicazione, rileva la necessità di procedere secondo quanto richiamato in ordine alla rimozione del limite di possesso azionario previsto dall'art. 9 dello Statuto sociale, considerato che in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti, la Commissione Europea potrebbe ritenere il predetto intervento finanziario pubblico non compatibile con il quadro comunitario in materia di aiuti di Stato e disporre il recupero.

La rimozione di qualsiasi potenziale ostacolo alla realizzazione della predetta operazione di aumento di capitale, come osservato dalla Banca d'Italia nella citata richiesta, come confermato peraltro dal MEF, viene indotta dalle medesime esigenze di flessibilità che hanno portato la Banca ad utilizzare lo strumento dell'aumento di capitale per delega, consentendo di cogliere di volta in volta le opportunità di mercato senza dover ricorrere a nuove autorizzazioni assembleari. Ciò risulta anche applicabile ad ogni altra operazione di rafforzamento patrimoniale che potrebbe prospettarsi nel prossimo futuro. A riguardo, si specifica che, operazioni differenti rispetto a quelle sino a questo momento deliberate trarrebbero in ogni caso grande vantaggio dall'eliminazione del limite al possesso azionario con conseguente aumento della capacità di attrarre potenziali investitori interessati.

2§. Articolo 13, comma 3 lettera b)

La norma prevede, nel nuovo testo, che l'Assemblea dei Soci nomini i membri del Consiglio di Amministrazione e scelga fra questi il Presidente e uno o due Vice Presidenti.

La modifica proposta è volta ad introdurre il limite di età, al momento della nomina, di 70 anni, per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca; per le motivazioni sottostanti la modifica si rimanda alle considerazioni effettuate con riferimento all'articolo 15 comma 1, paragrafo 1.2.

3§. Articolo 15, comma 1

L'art. 15, comma 1, prevede che gli amministratori possano essere rieletti alla carica, senza alcun limite temporale. La modifica proposta introduce, così come consentito dall'art. 2383, comma 3 del Codice Civile, un limite massimo di due mandati consecutivi successivi al primo per i consiglieri di amministrazione, ad eccezione dell'Amministratore Delegato uscente, come indicato nel successivo art. 22, nuovo comma 3.

Il limite introdotto da tale modifica è teso ad evitare che l'eccessivo perdurare della permanenza in carica degli amministratori possa avere impatti, anche potenzialmente pregiudizievoli, sul piano dell'efficacia e dell'imparzialità dell'attività nell'arco temporale del mandato.

4§. Articolo 15, comma 1, paragrafi 1.2 e 1.6 lett b)

La proposta di modifica integra il dettato statutario recependo le previsioni della vigente disciplina in materia di c.d. "quote di genere", introdotta dalla Legge n. 120/2011, che ha novellato l'art. 147-ter del Testo Unico della Finanza relativo all'elezione e composizione del consiglio di amministrazione di emittenti quotati. Ai sensi del comma 1-ter del citato articolo 147-ter, nonché dell'art. 144-undecies.1 del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti"), lo statuto dell'emittente quotato deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio atto a garantire l'equilibrio tra i generi.

La modifica proposta dell'art. 15, comma 1 paragrafi 1.2 e 1.6 lett b) definisce quindi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di c.d. "quote di genere", la modalità di composizione delle liste dei candidati da sottoporre alle determinazioni dell'Assemblea – avuto riguardo anche alle limitazione di età proposte per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e per la carica di Amministratore Delegato rispettivamente negli articoli 13, comma 3 lett. b) e 18, comma 4 – e di applicazione delle procedure di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione..

Inoltre, allo scopo di elevare il modello di *governance* della Banca, allineandosi in tal modo ad analoghe previsioni statutarie di altri primari istituti di credito e alle migliori prassi internazionali, si propone di introdurre un limite massimo di età, al momento della nomina, di 75 anni per l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione.

5§. Articolo 16, comma 2

L'art. 16, comma 2 stabilisce in almeno 48 ore il preavviso minimo per la convocazione, nei casi di urgenza, del Consiglio di Amministrazione.

La modifica proposta che prevede una riduzione da 48 ore a 24 ore sia per la convocazione sia per l'integrazione delle materie da trattare nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, è volta a garantire una maggiore efficacia operativa, riducendo i preavvisi minimi richiesti nei casi di necessità e assicurando quindi un'adeguata flessibilità, garantendo comunque all'organo gestorio un congruo periodo di tempo per la completa valutazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

6§. Articolo 17, comma 2, lettera h)

L'art. 17, comma 2 tratta delle materie riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione. Tra queste vi è anche la nomina di due o più Vice Direttori Generali della Banca. Con la proposta di modifica della lettera h) del comma 2 dell'art. 17 si intende ridurre da due ad uno il numero minimo dei Vice Direttori Generali della Banca per ragioni di efficacia ed efficienza sul piano operativo, organizzativo e di contenimento costi.

7§. Articolo 17, comma 4 lettera b)

L'art. 17, comma 4 dello statuto tratta dei comitati che possono essere costituiti, con funzioni consultive e propositive, all'interno del Consiglio di Amministrazione. Tra questi si prevede anche un Comitato per il Controllo Interno con compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, alla valutazione della sua adeguatezza, efficacia ed effettivo funzionamento. La modifica proposta prevede la ridenominazione del Comitato per il Controllo Interno in Comitato Controllo e Rischi, allineandosi alla nuova denominazione del Comitato in materia di sistema di controllo interno e di gestione dei rischi contenuta nel vigente Codice di autodisciplina delle società quotate adottato dalla Società (Principi 7.p.3 7.p.4).

8§. Articolo 18 comma 4)

La norma prevede che il Consiglio di Amministrazione possa nominare uno o più amministratori delegati determinando i limiti della delega e le modalità del suo esercizio. La modifica proposta prevede l'introduzione del limite di età, al momento della nomina, di 67 anni per ricoprire la carica di amministratore delegato della Banca; per le motivazioni sottostanti la modifica si rimanda alle considerazioni effettuate con riferimento all'articolo 15 comma 1, paragrafo 1.2.

9§. Articolo 21

L'art. 21 impone il divieto ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di esprimere il proprio voto deliberativo su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti o società dei quali siano amministratori,

sindaci o dipendenti, ad esclusione delle società del Gruppo. Come noto, la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dall'art. 2391 del Codice Civile e, per gli emittenti quotati, anche dall'art. 150 del Testo Unico della Finanza, stabilisce in capo agli amministratori un obbligo informativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sulle operazioni nelle quali gli stessi possano avere un interesse proprio o di terzi, senza imporre un obbligo di astensione in sede di deliberazione. La riformulazione dell'art. 21 proposta si allinea quindi alla normativa in materia di obblighi informativi per gli amministratori portatori di eventuali interessi per conto proprio o di terzi nell'ambito delle proprie funzioni gestorie, fatto salvo comunque il rispetto delle disposizioni dell'art. 136, come recentemente novellato, del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ("il Testo Unico Bancario") in materia di obbligazioni degli esponenti bancari.

10§. Articolo 22, nuovo comma 3

L'art. 22 riguarda delle attribuzioni del/degli Amministratore/i Delegato/i. Il nuovo comma 3 intende escludere l'applicazione alla carica di Amministratore Delegato del limite massimo di rielezione di due mandati consecutivi successivi al primo per i consiglieri di amministrazione, introdotto con la proposta di modifica, precedentemente discussa dell'art. 15, comma 1. Tale modifica si giustifica sul presupposto di non consentire alla carica di Amministratore Delegato, qualora ne ricorrano i presupposti sul piano gestionale, di subire limitazioni nella durata.

11§. Articolo 26, comma 3

L'art. 26 riguarda il Collegio Sindacale ed in particolare, per quanto concerne il comma 3, la modalità di nomina dei suoi membri mediante presentazione di liste di candidati. La proposta di modifica del dettato statutario recepisce le previsioni della vigente disciplina in materia di c.d. "quote di genere", introdotta dalla Legge n. 120/2011, che ha novellato l'art. 148 del Testo Unico della Finanza relativo alla composizione del collegio sindacale degli emittenti quotati. Ai sensi del comma 1-*bis* del citato articolo 148, nonché dell'articolo 144-*undecies.1* del Regolamento Emittenti, lo statuto dell'emittente quotato deve prevedere che il riparto dei componenti il collegio sindacale sia effettuato in modo da garantire l'equilibrio tra generi previsto dallo stesso TUF. A tali fini l'integrazione dell'art. 26 stabilisce le modalità di formazione delle liste dei candidati a sindaco effettivo e supplente della società.

12§. Articolo 27, comma 3 e nuovo comma 4

L'art. 27, comma 3 attribuisce al Consiglio di Amministrazione la facoltà di determinare la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto.

Le proposte di modifiche dell'art. 27 si allineano a quanto previsto dall'art. 2389 comma 3 del Codice Civile in materia di compensi riconosciuti agli amministratori investiti di particolari cariche.

In particolare la modifica al comma 3, specificando il ruolo del Comitato per la Remunerazione nell'iter deliberativo, prevede che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche venga stabilita, su proposta del Comitato per la Remunerazione, dal Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale. Resta invariata la facoltà dell'Assemblea di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Con l'inserimento del nuovo comma 4, si propone di prevedere espressamente la possibilità da parte del Consiglio di Amministrazione di riconoscere una specifica remunerazione per gli amministratori che fanno parte dei comitati interni al Consiglio stesso.

..°° ..°° ..°°..

Si ricorda che le modifiche statutarie proposte sono soggette all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Si trascrivono di seguito le proposte di modifica degli articoli 9, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 26 e 27 dello statuto sociale, mettendo a raffronto il testo attuale ed il testo proposto.

STATUTO VIGENTE ²	PROPOSTE DI MODIFICA ³
<p>Articolo 9</p> <p>1. Nessun socio, ad eccezione dell'Istituto conferente, potrà possedere, a qualsiasi titolo, azioni ordinarie in misura superiore al 4% del capitale della Società.</p> <p>2. Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società; a tutte le controllate dirette o indirette; ai soggetti collegati; nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.</p> <p>Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, 1° e 2° comma del Codice Civile.</p> <p>Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, 3° comma, del Codice Civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni di società terze e comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, qualora tali accordi o patti relativi all'esercizio del voto o al trasferimento di azioni di società terze riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.</p> <p>Ai fini del computo dei su riferiti limiti di possesso azionario di cui al primo ed al secondo comma di questo articolo si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciaria e/o interposta persona, e in genere da soggetti interposti.</p> <p>Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato; e si riduce</p>	<p>Articolo 9</p> <p>1. Non sono previsti limiti al possesso di azioni della Società.</p> <p>1. Nessun socio, ad eccezione dell'Istituto conferente, potrà possedere, a qualsiasi titolo, azioni ordinarie in misura superiore al 4% del capitale della Società.</p> <p>2. Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società; a tutte le controllate dirette o indirette; ai soggetti collegati; nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.</p> <p>Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, 1° e 2° comma del Codice Civile.</p> <p>Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, 3° comma, del Codice Civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni di società terze e comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, qualora tali accordi o patti relativi all'esercizio del voto o al trasferimento di azioni di società terze riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.</p> <p>Ai fini del computo dei su riferiti limiti di possesso azionario di cui al primo ed al secondo comma di questo articolo si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciaria e/o interposta persona, e in genere da soggetti interposti.</p> <p>Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato; e si riduce</p>

² La colonna reca il testo vigente dello Statuto sociale.

³ La colonna reca le proposte di modifica. Il carattere barrato indica il testo di cui si propone l'eliminazione e il carattere grassetto quello di cui si propone l'inserimento.

<p>proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.</p>	<p>proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p>1. L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria:</p> <p>a) approva il bilancio;</p> <p>b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie fra questi il Presidente e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;</p> <p>c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;</p> <p>d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;</p> <p>e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 27 e approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Banca;</p> <p>f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;</p> <p>g) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;</p> <p>h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria;</p> <p>i) autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Consiglio medesimo abbia approvato tali operazioni nonostante l'avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti;</p> <p>j) delibera in via non vincolante, alla prima occasione utile, sulle operazioni con parti correlate che, in quanto non rientranti nella competenza assembleare e non essendo soggette a autorizzazione dell'Assemblea, siano già state approvate dagli organi competenti in</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p>1.[Invariato]</p> <p>2. [Invariato]</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria:</p> <p>a) approva il bilancio;</p> <p>b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie fra questi il Presidente, la cui età non potrà essere superiore ad anni 70, al momento della nomina, e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;</p> <p>c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;</p> <p>d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;</p> <p>e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 27 e approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Banca;</p> <p>f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;</p> <p>g) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;</p> <p>h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria;</p> <p>i) autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Consiglio medesimo abbia approvato tali operazioni nonostante l'avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti;</p> <p>j) delibera in via non vincolante, alla prima occasione utile, sulle operazioni con parti correlate che, in</p>

<p>conformità alla procedura prevista per i casi di urgenza dalla disciplina applicabile alle operazioni con parti correlate, ferma l'efficacia delle deliberazioni assunte da detti organi.</p> <p>4. L'Assemblea straordinaria:</p> <p>a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;</p> <p>b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione.</p>	<p>quanto non rientranti nella competenza assembleare e non essendo soggette a autorizzazione dell'Assemblea, siano già state approvate dagli organi competenti in conformità alla procedura prevista per i casi di urgenza dalla disciplina applicabile alle operazioni con parti correlate, ferma l'efficacia delle deliberazioni assunte da detti organi.</p> <p>4. [invariato]</p>
--	--

TITOLO V

Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove né superiore a diciassette. Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e sono eletti con il sistema del voto di lista, come segue.

(1.1) La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati, specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate.

(1.2) Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.

TITOLO V

Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove né superiore a diciassette. Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili **per massimo due mandati consecutivi successivi al primo**, e sono eletti con il sistema del voto di lista, come segue.

(1.1) [Invariato]

(1.2) **Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste dovranno contenere candidati di genere diverso in egual proporzione ed in ordine alternato, secondo, comunque, quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Le liste medesime non potranno contenere nominativi che, alla data**

<p>(1.3) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al secondo comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>(1.4) Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, coloro che hanno presentato le liste dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, contestualmente al deposito delle liste o successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione suddetta, determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate.</p> <p>(1.5) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) le dichiarazioni di almeno due candidati attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del precedente comma 1.1; e (iii) i <i>curricula vitae</i> riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In particolare i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non</p>	<p>dell'assemblea di rinnovo degli organi, abbiano compiuto il 75 ° anno di età, avuto riguardo anche alle limitazione di età previste per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e per la carica di Amministratore Delegato previste rispettivamente dagli articoli 13, comma 3 lett. b) e 18, comma 4. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.</p> <p>(1.3) [Invariato]</p> <p>(1.4) [Invariato]</p> <p>(1.5) [Invariato]</p>
--	---

<p>facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.</p> <p>(1.6) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori che rappresentano la metà di quelli da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;</p> <p>b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente.</p> <p>Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.</p> <p>Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti</p>	<p>(1.6) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:</p> <p>a) [Invariato]</p> <p>b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente.</p> <p>Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.</p> <p>Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera</p>
--	--

<p>che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato alcun amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge:</p> <p>(i) in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo tra gli eletti tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, sarà eletto il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti della medesima lista;</p> <p>(ii) in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo tra gli eletti tratti dalle altre liste, sarà eletto, fra i candidati indipendenti presentati nelle medesime liste, quello che avrà ottenuto il quoziente più elevato.</p> <p>Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un solo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge e tale amministratore provenga dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, sarà eletto, in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo fra gli eletti tratti dalle altre liste, quello che, fra i candidati indipendenti in esse presentati, avrà ottenuto il quoziente più elevato.</p> <p>Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un solo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge e tale amministratore provenga da una lista diversa da quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti, risulterà eletto quale secondo amministratore indipendente, in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo fra gli eletti tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti della medesima lista.</p> <p>Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; in tal caso, ad essere sostituito sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.</p>	<p>Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato alcun amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge:</p> <p>(i) in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo tra gli eletti tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, sarà eletto il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti della medesima lista;</p> <p>(ii) in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo tra gli eletti tratti dalle altre liste, sarà eletto, fra i candidati indipendenti presentati nelle medesime liste, quello che avrà ottenuto il quoziente più elevato.</p> <p>Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un solo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge e tale amministratore provenga dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, sarà eletto, in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo fra gli eletti tratti dalle altre liste, quello che, fra i candidati indipendenti in esse presentati, avrà ottenuto il quoziente più elevato.</p> <p>Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un solo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge e tale amministratore provenga da una lista diversa da quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti, risulterà eletto quale secondo amministratore indipendente, in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo fra gli eletti tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti della medesima lista.</p> <p>Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla</p>
---	--

<p>(1.7) Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge.</p> <p>2. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono avere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.</p> <p>3. Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio, valgono le disposizioni di legge. Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli Amministratori possono essere revocati dall'assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.</p>	<p>lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; in tal caso, ad essere sostituito sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.</p> <p>Inoltre, qualora l'applicazione delle procedure che precedono non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine progressivo di presentazione di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero più basso d'ordine progressivo di presentazione) nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.</p> <p>(1.7) [Invariato]</p> <p>2. [Invariato]</p> <p>3. [Invariato]</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>1. [Invariato]</p>

<p>regola presso la sede sociale, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre componenti il Consiglio. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. La convocazione avviene mediante avviso con lettera raccomandata, telegramma o telefax, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei componenti, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.</p> <p>3. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.</p> <p>4. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale.</p> <p>5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.</p> <p>6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, su proposta del Presidente, scegliendolo fra i Dirigenti della Società.</p> <p>7. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale.</p> <p>8. E' ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti:</p> <p>a) possano essere identificati; b) possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi; c) possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.</p> <p>La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.</p>	<p>2. La convocazione avviene mediante avviso con lettera raccomandata, telegramma o telefax, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei componenti, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, o per le integrazioni dell'Ordine del Giorno, almeno 48 24 ore prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.</p> <p>[Invariati i commi da 3 ad 8]</p>
--	--

Articolo 17

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci per norma inderogabile di legge e su quanto sia sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:

a) formulare le linee strategiche della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche;

b) vigilare sulla corretta e coerente trasposizione degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società e del Gruppo bancario;

c) determinare i principi per l'assetto generale della Società ed approvare la struttura organizzativa della stessa, approvare e modificare i principali regolamenti interni;

d) esprimere gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e per la direzione delle società controllate facenti parte dello stesso Gruppo bancario, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;

e) nominare il Direttore Generale e deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico e sulla determinazione della remunerazione spettantegli;

f) deliberare sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;

g) redigere il progetto di bilancio e sottoporlo all'Assemblea dei soci;

h) deliberare, su proposta del Direttore Generale, il

Articolo 17

1. [Invariato]

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:

[invariate le lettere da a) a g)]

h) deliberare, su proposta del Direttore Generale, il

<p>conferimento dell'incarico di Vice Direttore Generale a due o più Dirigenti Centrali della Società e, di concerto con il Direttore Generale, il conferimento fra gli stessi dell'incarico di Vice Direttore Generale Vicario, rinnovabile di anno in anno, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;</p> <p>i) deliberare, su proposta dell'Amministratore Delegato o, qualora non sia stato nominato, del Direttore Generale, la nomina e la revoca dei responsabili di Direzione e dei responsabili delle strutture a riporto diretto dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;</p> <p>j) deliberare la nomina e la revoca dei responsabili delle strutture a riporto diretto del Consiglio di Amministrazione ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;</p> <p>l) deliberare la nomina e la revoca del Responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il Collegio Sindacale;</p> <p>m) deliberare sulla costituzione di comitati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio;</p> <p>n) deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. g), nonché l'assunzione e la dismissione di rami di azienda;</p> <p>o) deliberare annualmente il bilancio preventivo;</p> <p>p) deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>q) deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</p> <p>r) vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;</p> <p>s) deliberare sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero su quelle di minore rilevanza rientranti nelle autonomie consiliari;</p> <p>t) approvare le operazioni con parti correlate di</p>	<p>conferimento dell'incarico di Vice Direttore Generale a due o più uno o più Dirigenti Centrali della Società e, di concerto con il Direttore Generale, il conferimento fra gli stessi dell'incarico di Vice Direttore Generale Vicario, rinnovabile di anno in anno, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;</p> <p>[invariate le lettere da i) a t)]</p>
---	--

<p>maggior rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, e sottoporre all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggior rilevanza di competenza assembleare in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ai fini dell'adozione delle delibere di cui all'art.14, comma 8, del presente Statuto.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri Organi Delegati e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Resta fermo l'obbligo di ogni amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, come previsto dall'art. 2391 del codice civile.</p> <p>4. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione possono essere costituiti i seguenti comitati con funzioni consultive e propositive, composti da amministratori, in maggioranza indipendenti, la cui attività è disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso:</p> <p>a) un Comitato per la Remunerazione che svolge in particolare i seguenti compiti:</p> <p>i) presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;</p> <p>ii) valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;</p> <p>b) un Comitato per il Controllo Interno la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, alla valutazione dell'adeguatezza, efficacia e</p>	<p>3. [Invariato]</p> <p>4. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione possono essere costituiti i seguenti comitati con funzioni consultive e propositive, composti da amministratori, in maggioranza indipendenti, la cui attività è disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso:</p> <p>a) [Invariata]</p> <p>b) un Comitato per il Controllo Interno e Rischi la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, alla valutazione</p>
--	--

<p>effettivo funzionamento del suddetto sistema di controllo interno;</p> <p>c) un Comitato per le Nomine i cui principali compiti sono:</p> <p>i) proporre al Consiglio di Amministrazione i candidati alla carica di amministratore nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., qualora occorra sostituire un amministratore indipendente;</p> <p>ii) presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato;</p> <p>d) un Comitato, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, avente almeno funzioni consultive in materia di operazioni con parti correlate.</p>	<p>dell'adeguatezza, efficacia e effettivo funzionamento del suddetto sistema di controllo interno;</p> <p>c) [Invariata]</p> <p>d) [Invariata]</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea eventuali modificazioni statutarie.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i propri componenti, un Comitato Esecutivo al quale, nel rispetto delle vigenti norme di Statuto, può delegare proprie attribuzioni determinando i limiti della delega.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina del Comitato Esecutivo, delega a tale organo poteri per l'erogazione del credito.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega e le modalità del suo esercizio.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a Comitati di Dirigenti, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a preposti alle Filiali.</p> <p>6. Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri a singoli Consiglieri per atti determinati o singoli negozi.</p> <p>7. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo. In ogni caso i delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p> <p>8. Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti entro i quali possono essere esercitati i poteri di cui al successivo articolo 23, comma primo lett. d), nonché le modalità di segnalazione ad esso Consiglio delle liti</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>1. [I commi da 1 a 3 rimangono invariati]</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, la cui età non potrà/potranno essere superiore ad anni 67, al momento della nomina, determinando i limiti della delega e le modalità del suo esercizio.</p>

<p>che riguardano la Società. 9. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire poteri di rappresentanza e di firma, sia nominativamente a singoli soggetti che ai vari ruoli costituiti in tutte le strutture organizzative della società, determinando volta per volta l'ambito ed i limiti, anche territoriali, di tali poteri.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p>1. Oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 136 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, è fatto divieto ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di esprimere voto deliberativo su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti o società dei quali siano amministratori, sindaci o dipendenti, salvo che trattisi di società del Gruppo.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p>1. Oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 136 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, è fatto divieto obbligo ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di esprimere voto deliberativo di informare il Consiglio stesso ed il Collegio Sindacale su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti o società dei quali siano amministratori, sindaci o dipendenti, salvo che trattisi di società del Gruppo.</p>
<p>TITOLO VII</p> <p>Gli Amministratori Delegati</p> <p style="text-align: center;">Articolo 22</p> <p>1. L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati esercitano le loro funzioni nei limiti della delega e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e di chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 23, i poteri in via di urgenza da esercitarsi nei termini e con le modalità di cui al comma primo, lett. c), dello stesso art. 23, sono attribuiti all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente tra loro.</p>	<p>TITOLO VII</p> <p>Gli Amministratori Delegati</p> <p style="text-align: center;">Articolo 22</p> <p>1. [Invariato]</p> <p>2. [Invariato]</p> <p>3. Per l'Amministratore Delegato uscente o gli Amministratori Delegati uscenti non si applicano le limitazioni di cui all'art. 15 comma 1 relative al numero massimo di mandati.</p>
<p>TITOLO X</p> <p>Il Collegio Sindacale</p> <p style="text-align: center;">Articolo 26</p> <p>1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.</p> <p>2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del</p>	<p>TITOLO X</p> <p>Il Collegio Sindacale</p> <p style="text-align: center;">Articolo 26</p> <p>1. [Invariato]</p> <p>2. [Invariato]</p>

<p>bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere riconfermati.</p> <p>3. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, composte da due sezioni, una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti, i cui candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a quello dei membri da eleggere.</p> <p>(3.1) Fermo restando il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.</p> <p>(3.2) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al sesto comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>(3.3) Fermo restando il caso di applicazione di una diversa soglia di legge, avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni.</p> <p>(3.4) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono presentate; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano</p>	<p>3. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, composte da due sezioni, una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti, i cui candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a quello dei membri da eleggere. Le liste devono includere, nella sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, candidati di genere diverso nelle prime due posizioni della lista, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.</p> <p>[Invariati i punti da (3.1) a (3.5)]</p>
---	---

la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo comma 6 nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; e (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.

La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito della lista, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al successivo termine previsto dalla normativa vigente. In tal caso la soglia per la presentazione delle liste previste dal precedente comma (3.3) sono ridotte alla metà.

(3.5) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:

a) risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

b) risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e

<p>regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;</p> <p>c) in caso di parità di voti tra le prime due o più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;</p> <p>d) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, subentrerà il primo dei non eletti della lista cui appartiene il candidato che non ha accettato;</p> <p>e) la presidenza spetta al membro effettivo tratto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>In caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale assumerà tale carica, fino alla integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., il Sindaco supplente eletto nella lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.</p> <p>Per la nomina di Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra descritto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. è effettuata dall'assemblea a maggioranza relativa. E' fatto in ogni caso salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p> <p>4. I Componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati dall'Assemblea solo nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e pertanto solo per giusta causa e con deliberazione approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.</p> <p>5. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato</p>	<p>4. [Invariato]</p> <p>5. [Invariato]</p>
--	---

<p>il primo candidato di ogni sezione di ciascuna lista dovrà possedere i requisiti previsti dal citato comma 6, terzo periodo.</p> <p>8. Ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e poteri e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.</p> <p>9. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.</p>	<p>8. [Invariato]</p> <p>9. [Invariato]</p>
<p>TITOLO XI Compensi e rimborsi per gli Amministratori e Sindaci</p> <p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p>1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale competono i compensi annui e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea potrà determinare altresì l'importo delle medaglie di presenza a favore dei membri del Collegio Sindacale chiamati a partecipare alle riunioni dei comitati previsti dall'articolo 17, comma secondo, lett. m).</p> <p>2. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza.</p> <p>3. È stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, fatta peraltro salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>TITOLO XI Compensi e rimborsi per gli Amministratori e Sindaci</p> <p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p>1.[Invariato]</p> <p>2.[Invariato]</p> <p>3.È stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato Remunerazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, fatta peraltro salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. E' stabilita dal Consiglio di Amministrazione la remunerazione di quegli amministratori che fanno parte dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione.</p>

Relativamente alla proposta di modifica degli artt. 9, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 26 e 27 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha valutato che non ricorrono gli estremi per il diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

..°°.. ..°°.. ..°°..

Signori Azionisti,

in merito a quanto sopra esposto, vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

" L'assemblea straordinaria dei soci,

viste le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- (a) di modificare gli artt. 9, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 26 e 27 dello statuto che assumeranno, pertanto, la seguente formulazione:

<<

Articolo 9

1. Non sono previsti limiti al possesso di azioni della società.

Articolo 13

L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie fra questi il Presidente, la cui età non potrà essere superiore ad anni 70, al momento della nomina, e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;

c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;

d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;

e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 27 e approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Banca;

f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

g) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria;

- i) autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Consiglio medesimo abbia approvato tali operazioni nonostante l'avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- j) delibera in via non vincolante, alla prima occasione utile, sulle operazioni con parti correlate che, in quanto non rientranti nella competenza assembleare e non essendo soggette a autorizzazione dell'Assemblea, siano già state approvate dagli organi competenti in conformità alla procedura prevista per i casi di urgenza dalla disciplina applicabile alle operazioni con parti correlate, ferma l'efficacia delle deliberazioni assunte da detti organi.

4. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;
- b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione.

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove né superiore a diciassette. Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi successivi al primo, e sono eletti con il sistema del voto di lista, come segue.
 - (1.1) La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati, specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate.
 - (1.2) Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste dovranno contenere candidati di genere diverso in egual proporzione ed in ordine alternato, secondo, comunque, quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Le liste medesime non potranno contenere nominativi che, alla data dell'assemblea di rinnovo degli organi, abbiano compiuto il 75° anno di età, avuto riguardo anche alle limitazioni di età previste per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e per la carica di Amministratore Delegato previste rispettivamente dagli articoli 13, comma 3 lett. b) e 18, comma 4. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.

- (1.3) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al secondo comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- (1.4) Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, coloro che hanno presentato le liste dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, contestualmente al deposito delle liste o successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione suddetta, determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate.
- (1.5) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) le dichiarazioni di almeno due candidati attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del precedente comma 1.1; e (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In particolare i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.
- (1.6) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:
- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori che rappresentano la metà di quelli da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
 - b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da

parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato alcun amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge:

- (i) in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo tra gli eletti tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, sarà eletto il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti della medesima lista;
- (ii) in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo tra gli eletti tratti dalle altre liste, sarà eletto, fra i candidati indipendenti presentati nelle medesime liste, quello che avrà ottenuto il quoziente più elevato.

Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un solo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge e tale amministratore provenga dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, sarà eletto, in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo fra gli eletti tratti dalle altre liste, quello che, fra i candidati indipendenti in esse presentati, avrà ottenuto il quoziente più elevato.

Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un solo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge e tale amministratore provenga da una lista diversa da quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti, risulterà eletto quale secondo amministratore indipendente, in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo fra gli eletti tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti della medesima lista.

Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; in tal caso, ad essere sostituito sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.

Inoltre, qualora l'applicazione delle procedure che precedono non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine progressivo di presentazione di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero più basso d'ordine progressivo di presentazione) nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

- (1.7) Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono avere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

3. Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio, valgono le disposizioni di legge. Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli Amministratori possono essere revocati dall'assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola presso la sede sociale, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre componenti il Consiglio. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. La convocazione avviene mediante avviso con lettera raccomandata, telegramma o telefax, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei componenti, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, o per le integrazioni dell'Ordine del Giorno, almeno 24 ore prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.
3. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, su proposta del Presidente, scegliendolo fra i Dirigenti della Società.
7. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale.
8. E' ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti:
 - a) possano essere identificati;
 - b) possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
 - c) possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.

La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 17

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci per norma inderogabile di legge e su quanto sia sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato o dagli

Amministratori Delegati. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:

a) formulare le linee strategiche della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche;

b) vigilare sulla corretta e coerente trasposizione degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società e del Gruppo bancario;

c) determinare i principi per l'assetto generale della Società ed approvare la struttura organizzativa della stessa, approvare e modificare i principali regolamenti interni;

d) esprimere gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e per la direzione delle società controllate facenti parte dello stesso Gruppo bancario, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;

e) nominare il Direttore Generale e deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico e sulla determinazione della remunerazione spettantegli;

f) deliberare sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;

g) redigere il progetto di bilancio e sottoporlo all'Assemblea dei soci;

h) deliberare, su proposta del Direttore Generale, il conferimento dell'incarico di Vice Direttore Generale a uno o più Dirigenti Centrali della Società e il conferimento fra gli stessi dell'incarico di Vice Direttore Generale Vicario, rinnovabile di anno in anno, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;

i) deliberare, su proposta dell'Amministratore Delegato o, qualora non sia stato nominato, del Direttore Generale, la nomina e la revoca dei responsabili di Direzione e dei responsabili delle strutture a riporto diretto dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;

j) deliberare la nomina e la revoca dei responsabili delle strutture a riporto diretto del Consiglio di Amministrazione ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;

l) deliberare la nomina e la revoca del Responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il Collegio Sindacale;

m) deliberare sulla costituzione di comitati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio;

n) deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. g), nonché l'assunzione e la dismissione di rami di azienda;

- o) deliberare annualmente il bilancio preventivo;
- p) deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- q) deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- r) vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
- s) deliberare sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero su quelle di minore rilevanza rientranti nelle autonomie consiliari;
- t) approvare le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, e sottoporre all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ai fini dell'adozione delle delibere di cui all'art.14, comma 8, del presente Statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri Organi Delegati e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Resta fermo l'obbligo di ogni amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, come previsto dall'art. 2391 del codice civile.

4. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione possono essere costituiti i seguenti comitati con funzioni consultive e propositive, composti da amministratori, in maggioranza indipendenti, la cui attività è disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso:

- a) un Comitato per la Remunerazione che svolge in particolare i seguenti compiti:
 - i) presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
 - ii) valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;
- b) un Comitato Controllo e Rischi la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, alla valutazione dell'adeguatezza, efficacia e effettivo funzionamento del suddetto sistema di controllo interno;
- c) un Comitato per le Nomine i cui principali compiti sono:
 - i) proporre al Consiglio di Amministrazione i candidati alla carica di amministratore nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., qualora occorra sostituire un amministratore indipendente;
 - ii) presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato;
- d) un Comitato, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, avente almeno funzioni consultive in materia di operazioni con parti correlate.

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea eventuali modificazioni statutarie.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i propri componenti, un Comitato Esecutivo al quale, nel rispetto delle vigenti norme di Statuto, può delegare proprie attribuzioni determinando i limiti della delega.
3. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina del Comitato Esecutivo, delega a tale organo poteri per l'erogazione del credito.
4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, la/e cui età non potrà/potranno essere superiore ad anni 67, al momento della nomina, determinando i limiti della delega e le modalità del suo esercizio.
5. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a Comitati di Dirigenti, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a preposti alle Filiali.
6. Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri a singoli Consiglieri per atti determinati o singoli negozi.
7. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo. In ogni caso i delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
8. Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti entro i quali possono essere esercitati i poteri di cui al successivo articolo 23, comma primo lett. d), nonché le modalità di segnalazione ad esso Consiglio delle liti che riguardano la Società.
9. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire poteri di rappresentanza e di firma, sia nominativamente a singoli soggetti che ai vari ruoli costituiti in tutte le strutture organizzative della società, determinando volta per volta l'ambito ed i limiti, anche territoriali, di tali poteri.

Articolo 21

1. Oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 136 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, è fatto obbligo ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di informare il Consiglio stesso ed il Collegio Sindacale su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti o società dei quali siano amministratori, sindaci o dipendenti, salvo che trattisi di società del Gruppo.

Articolo 22

2. L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati esercitano le loro funzioni nei limiti della delega e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e di chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 23, i poteri in via di urgenza da esercitarsi nei termini e con le modalità di cui al comma primo, lett. c), dello stesso art. 23, sono attribuiti all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente tra loro.
4. Per l'Amministratore Delegato uscente o gli Amministratori Delegati uscenti non si applicano le limitazioni di cui all'art. 15 comma 1 relative al numero massimo di mandati.

Articolo 26

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere riconfermati.
3. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, composte da due sezioni, una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti, i cui candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a quello dei membri da eleggere. Le liste devono includere, nella sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, candidati di genere diverso nelle prime due posizioni della lista, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.
 - (3.1) Fermo restando il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.
 - (3.2) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al sesto comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
 - (3.3) Fermo restando il caso di applicazione di una diversa soglia di legge, avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni.
 - (3.4) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono presentate; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo comma 6 nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; e (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.

La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito della lista, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, risultino collegati tra

loro, possono essere presentate liste sino al successivo termine previsto dalla normativa vigente. In tal caso la soglia per la presentazione delle liste previste dal precedente comma (3.3) sono ridotte alla metà.

(3.5) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:

- a) risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- b) risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- c) in caso di parità di voti tra le prime due o più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- d) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, subentrerà il primo dei non eletti della lista cui appartiene il candidato che non ha accettato;
- e) la presidenza spetta al membro effettivo tratto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale assumerà tale carica, fino alla integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., il Sindaco supplente eletto nella lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Per la nomina di Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra descritto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. è effettuata dall'assemblea a maggioranza relativa. E' fatto in ogni caso salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

4. I Componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati dall'Assemblea solo nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e pertanto solo per giusta causa e con deliberazione approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
5. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale ad

eccezione del potere di convocazione dell'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.

6. Non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente. I Sindaci non possono ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto.

I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti, nominati secondo le modalità stabilite al comma 3 del presente articolo, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Possono essere nominati nel numero massimo di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente anche coloro che non posseggano i requisiti di cui sopra, purché abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali alle attività elencate al precedente articolo 3.
7. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 6, terzo periodo, del presente articolo, almeno il primo candidato di ogni sezione di ciascuna lista dovrà possedere i requisiti previsti dal citato comma 6, terzo periodo.
 8. Ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e poteri e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.
 9. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 27

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale competono i compensi annui e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea potrà determinare altresì l'importo delle medaglie di presenza a favore dei membri del Collegio Sindacale chiamati a partecipare alle riunioni dei comitati previsti dall'articolo 17, comma secondo, lett. m).

2. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza.
3. È stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato Remunerazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, fatta peraltro salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. È stabilita dal Consiglio di Amministrazione la remunerazione di quegli amministratori che fanno parte dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione.

>>

- (b)** di conferire al Presidente e ai Vice Presidenti, anche disgiuntamente tra di loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione a quanto sopra deliberato, ivi compresa la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione o iscrizione.